



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - SEZIONE STRADALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48/125625 del 29 novembre 2010; in vigore dal 4 gennaio 2011

INDICE

Art. 1 - Generalità	pag.	1
Art. 2 - Numero armi in dotazione	“	1
Art. 3 - Tipo di armi in dotazione	“	1
Art. 4 - Assegnazione dell'arma	“	1
Art. 5 - Modalità di porto dell'arma	“	2
Art. 6 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	“	2
Art. 7 - Porto dell'arma	“	3
Art. 8 - Approvvigionamento delle armi	“	3
Art. 9 - Custodia dell'arma	“	3
Art. 10 - Doveri dell'assegnatario	“	3
Art. 11 - Conservazione delle armi	“	4
Art. 12 - Addestramento	“	4

Art. 1

Generalità

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in conformità con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto sarà dotato di sciabole d'ordinanza.

Art. 2

Numero armi in dotazione

1. Il Presidente con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Provinciale - Sezione Stradale.
2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.
3. Analogamente verrà fissata la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione agli addetti ai servizi medesimi.
4. Tali provvedimenti e ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 3

Tipo di armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.
2. Conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003 e successive modifiche, gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.
3. Gli appartenenti alla Polizia Provinciale - Sezione Stradale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray Oc. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina nazionale e regionale.

Art. 4

Assegnazione dell'arma

1. L'arma viene assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni.
2. Nel tesserino di identificazione dell'addetto, che è tenuto a portare sempre con sé, è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

3. Il provvedimento di assegnazione è disposto annualmente dal Presidente ed è comunicato al Prefetto.
4. L'arma deve essere immediatamente restituita al Responsabile del Servizio:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al presente articolo;
 - b) quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione;
 - c) durante rilevanti periodi di congedo ordinario e straordinario;
 - d) durante il periodo di aspettativa.
 - e) quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - f) all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - g) tutte le volte in cui il versamento sia disposto con provvedimento motivato del Presidente.
5. Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.
2. Il personale del Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio provinciale di competenza e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Servizio.

Art. 6

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Presidente della Provincia, d'intesa con il Comandante, può prevedere che i servizi vengano svolti da personale munito di arma nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65.
2. Per detti servizi deve essere data comunicazione da parte del Presidente ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 7

Porto dell'arma

1. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 8

Approvvigionamento delle armi

1. Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni.
2. Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato ai successivi artt. 10 e 11.
3. Nei locali destinati alla Polizia Locale, dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma per il deposito temporaneo della stessa.

Art. 9

Custodia dell'arma

1. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore.
2. Nei casi di assenza dal servizio superiore a cinque (5) giorni, le armi dovranno essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.
3. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione.
4. La perdita, anche se temporanea, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza o nel caso il detentore sia collocato a riposo o trasferito ad altro diverso servizio, comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare l'arma avuta in dotazione, al Comandante o al Responsabile del Servizio.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

1. Il personale del Servizio cui è stata assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) applicare sempre e ovunque le norme di sicurezza previste dal maneggio delle armi;
 - e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro.
2. Ai fini del comma precedente, dovrà in particolare:
- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma;
 - b) negli uffici, l'arma dovrà essere con la sicura inserita e priva della cartuccia nella camera di scoppio, ancorché con caricatore inserito;
 - c) nell'abitazione, l'arma deve essere risposta in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di tutti, in particolare dei minori;
 - d) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - e) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
 - f) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni di tiro;
 - g) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni.

Art. 11

Conservazione delle armi

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi e/o casseforti metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza.
2. Le munizioni sono conservate in armadi e/o casseforti distinti da quelle delle armi, ma di uguali caratteristiche.
3. Gli armadi e le casseforti sono sistemati nei locali, interni agli edifici provinciali, utilizzati dal Servizio di polizia provinciale.
4. Il Comandante individua i responsabili dei Nuclei a cui affidare le chiavi di accesso agli armadi e alle casseforti, in cui sono custodite le armi e munizioni.
5. Copia di riserva di tutte le chiavi, chiusa in busta sigillata e controfirmata dal Comandante, è conservata a cura dello stesso, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 12

Addestramento

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni e della Legge 28 maggio 1981 n. 286 e successive modificazioni.
2. Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia dell'arma.
3. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono stabilite nella misura minima di 6 (sei) ogni anno.